

# Allegato 1

Roberto Timpani

00137 ROMA  
Fax

Spett.le  
Ministero dello sviluppo economico

c.a. Direzione generale per il mercato,  
la concorrenza, il consumatore,  
la vigilanza e la normativa tecnica  
Fax 064821706

Direzione generale per la sicurezza  
dell'approvvigionamento  
e le infrastrutture energetiche  
Fax 0647052036

e, p.c., Autorità di Garanzia per la  
Concorrenza ed il Mercato  
Fax 0685821256

Roma, 2 luglio 2010

Oggetto: PREZZO CARBURANTI AGIP SERVITO DEPOSITATO PRESSO IL MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

Nella giornata di ieri, 1° luglio, mi sono recato presso l'impianto Agip di Via  
Laurentina 453, a Roma, per effettuare rifornimento alla mia autovettura.

All'interno dell'impianto ho potuto notare diversi cartelli pubblicitari che informavano,  
letteralmente, di uno "sconto di 6 centesimi/litro rispetto al prezzo del Servito depositato  
presso il Ministero Sviluppo Economico".


Malgrado tutti i miei sforzi, non sono in alcun modo riuscito a trovare quale fosse  
l'importo del prezzo del Servito depositato presso il Ministero Sviluppo Economico, né  
all'interno dell'impianto, né sul sito web dello stesso Ministero.

Ciò premesso, chiedo cortesemente a questa Amministrazione di sapere  
tempestivamente, allo scopo di poter verificare la rispondenza del messaggio pubblicitario  
alla realtà ed eventualmente usufruire del beneficio dichiarato, con quale strumento  
attualmente il Ministero dello Sviluppo Economico renda pubblico e facilmente fruibile ai  
consumatori il "prezzo del servito depositato" e le sue variazioni, per il suddetto impianto  
Agip di Via Laurentina 453, a Roma, e di tutti gli altri impianti (anche di altre compagnie  
petrolifere) che pubblicizzano i medesimi sconti o similari.

Rimango in attesa di un Vostro sollecito riscontro presso i riferimenti lasciati a  
margine.

Distinti saluti.

Roberto Timpani







comunica quanto segue alla S.V., sia in qualità di cittadino che ha sottoscritto una delle predette segnalazioni, ma anche nella Sua qualità di Segretario Generale della Fegica-CISL, che è fra le principali organizzazioni rappresentative dei gestori di carburanti.

Attualmente l'AGIP fornisce a questo Ministero – D.G.M.C.C.V.N.T. – Div. V “Monitoraggio dei prezzi” – il proprio listino dei “prezzi consigliati per punto vendita”, con il dettaglio dei prezzi per i propri 4996 gestori, in modalità “fai da te” e “servito”, per i seguenti prodotti: benzina super s.p., blue super, gasolio, blue diesel, gpl auto e metano auto.

Il suddetto listino viene trasmesso ad ogni variazione del prezzo e, come i listini di tutte le altre compagnie petrolifere, viene utilizzato solo per alimentare la banca dati della Div. V e per elaborazioni statistiche che non vengono diffuse all'esterno dell'ufficio stesso, se non nell'ambito delle elaborazioni aggregate di seguito elencate.

Tutto ciò in quanto, com'è noto, a seguito dell'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Procedimento Istruttorio I681) e degli impegni assunti con la stessa Autorità antitrust dalle compagnie petrolifere, è stato richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di garantire la riservatezza dei dati comunicati, e di conseguenza non è più possibile pubblicare sul sito web del MISE i listini dei prezzi “consigliati” dalle compagnie ai propri gestori, come avvenuto dal maggio 2000 al gennaio 2008.

Gli unici dati pubblicati settimanalmente sul portale del Ministero dello Sviluppo Economico sono quelli relativi alla “Struttura del prezzo medio nazionale” (il cosiddetto “Prezzo Italia”), che rappresenta una media ponderata dei prezzi di tutte le compagnie petrolifere, oltre ad alcune tabelle comparative del prezzo industriale ed al consumo nei Paesi dell'Unione europea e l'andamento degli “stacchi” tra il prezzo medio italiano e le media dei Paesi UE-UME.

Le compagnie petrolifere tuttavia, nel definire i propri impegni con l'Autorità antitrust, hanno nel contempo stabilito di intraprendere, a beneficio dei consumatori, una propria autonoma attività di pubblicizzazione dei prezzi praticati presso i propri gestori.

Una valutazione su quanto segnalato dal dr. Timpani deve tener conto che le norme di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo n. 114/1998 che prevedono, in tema di “vendite straordinarie”, l'esposizione del prezzo normale di vendita di un prodotto e della percentuale di sconto, non si applica ai carburanti, secondo quanto richiamato dall'art. 4, comma 2, lettera e) dello stesso D.Lgs..

Inoltre, pur riconoscendo che le disposizioni di cui all'art. 15 del Codice del Consumo prevedono che “i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere quelli effettivamente praticati ai consumatori”, e che quindi il comportamento dell'AGIP lamentato dal dr. Timpani non sembrerebbe contravvenire a quanto sopra indicato, si conviene che le modalità utilizzate possano suscitare perplessità in ordine alla completezza ed alla correttezza del messaggio pubblicitario: la compagnia infatti, nell'evidenziare la misura dello sconto applicato sui carburanti, non espone il prezzo “depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico”, sul quale tale



sconto andrebbe calcolato, rendendo di fatto impossibile per l'automobilista verificare la convenienza dell'offerta.

Salvo le valutazioni di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anch'essa destinataria dei predetti esposti, si è del parere che la problematica in questione possa diventare quanto prima oggetto di confronto e di approfondimento nell'ambito dei "tavoli" convocati presso il MISE.

E' del tutto evidente, inoltre, che un passo avanti in tema di trasparenza e conoscibilità dei prezzi potrà venire dalla piena attuazione di quanto disposto dall'art. 51 della legge n. 99/2009. L'indicazione presso i punti vendita di sconti rispetto ai prezzi praticati, effettivamente comunicati al Ministero e dal Ministero stesso pubblicati, in attuazione del predetto articolo 51, consentirebbe infatti ai consumatori di avere cognizione della veridicità e correttezza della relativa comunicazione pubblicitaria.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

Roberto Timpani

-----



**Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0083415 - 05/07/2010 - INGRESSO

Spett.le

Ministero dello sviluppo economico

c.a. Direzione generale per il mercato,  
la concorrenza, il consumatore,  
la vigilanza e la normativa tecnica  
Fax 064821706

Direzione generale per la sicurezza  
dell'approvvigionamento  
e le infrastrutture energetiche  
Fax 0647052036

e, p.c., Autorità di Garanzia per la  
Concorrenza ed il Mercato  
Fax 0685821256

Roma, 2 luglio 2010

Oggetto: **PREZZO CARBURANTI AGIP SERVITO DEPOSITATO PRESSO IL MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO.**

Nella giornata di ieri, 1° luglio, mi sono recato presso l'impianto Agip di Via  
Laurentina 453, a Roma, per effettuare rifornimento alla mia autovettura.

All'interno dell'impianto ho potuto notare diversi cartelli pubblicitari che informavano,  
letteralmente, di uno "sconto di 6 centesimi/litro rispetto al prezzo del Servizio depositato  
presso il Ministero Sviluppo Economico".

Malgrado tutti i miei sforzi, non sono in alcun modo riuscito a trovare quale fosse  
l'importo del prezzo del Servizio depositato presso il Ministero Sviluppo Economico, né  
all'interno dell'impianto, né sul sito web dello stesso Ministero.

Ciò premesso, chiedo cortesemente a questa Amministrazione di sapere  
tempestivamente, allo scopo di poter verificare la rispondenza del messaggio pubblicitario  
alla realtà ed eventualmente usufruire del beneficio dichiarato, con quale strumento  
attualmente il Ministero dello Sviluppo Economico renda pubblico e facilmente fruibile ai  
consumatori il "prezzo del servizio depositato" e le sue variazioni, per il suddetto impianto  
Agip di Via Laurentina 453, a Roma, e di tutti gli altri impianti (anche di altre compagnie  
petrolifere) che pubblicizzano i medesimi sconti o similari.

Rimango in attesa di un Vostro sollecito riscontro presso i riferimenti lasciati a  
margine.

Distinti saluti.

Roberto Timpani

*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*



Autorità garante della concorrenza e del mercato,  
AGCM

Prot. 0050863 del: 06/09/2010 09 26


Documento:Principale Registro:Partib...

**Direzione Generale per la Tutela del Consumatore  
Direzione Energia e Industria**

Rif. DS535/a

06/09 Roma .....  
Piazza G. Verdi, 6/a Tel. 06/5358911

Sig. Roberto Timpani



e, p.c.  
Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Direzione Generale per il Mercato,  
Concorrenza, Consumatori, Vigilanza  
e Normativa Tecnica  
c.a. Dott. Gianfrancesco Vecchio  
Direttore Generale  
Fax 06-4821706

**Comunicazione via fax**

**OGGETTO:** segnalazione pervenuta in data 2 luglio 2010 relativa alla presunta scorrettezza dei cartelli pubblicitari posti all'interno di impianto di distribuzione Agip, per mancata conoscibilità dell'importo del prezzo del servizio depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico da ENI S.p.A..

Si comunica che l'Autorità, nella sua adunanza del 26 agosto 2010, ha esaminato la fattispecie segnalata.

In tale occasione, l'Autorità ha valutato i fatti denunciati e ha deliberato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette", che allo stato non sussistono i presupposti per un approfondimento istruttorio della segnalazione in oggetto, sulla base del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo", come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146.


L'Autorità, in particolare, ha ritenuto che il contenuto del messaggio segnalato, le modalità di diffusione dello stesso e il rinvio esplicito a una grandezza di riferimento sono sufficienti per rendere edotto il destinatario del parametro seguito per fissare l'entità dello sconto pubblicizzato. Inoltre, la mancata pubblicizzazione da parte

di ENI S.p.A. dei listini dei prezzi consigliati e depositati presso il Ministero dello Sviluppo Economico è coerente con gli impegni resi obbligatori dall'Autorità nell'ambito del procedimento istruttorio I/681, concluso con provvedimento n. 17754 del 20/12/2007.

L'Autorità ringrazia per l'attenzione riservata allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino



*Settore Giurista della Finanziaria del Mercato*

*m/*

# Allegato 2

## **PI5118 - DISTRIBUTORE DI BENZINA E. LECLERC/CONAD**

*Provvedimento n. 15661*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 giugno 2006;

SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *Codice del consumo*;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTO il provvedimento di rigetto assunto dall'Autorità nell'adunanza del 18 gennaio 2006, relativo all'istanza di sospensione provvisoria effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. 11 luglio 2003 n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. RICHIESTA DI INTERVENTO**

Con richiesta di intervento pervenuta in data 9 dicembre 2005, integrata in data 23 dicembre 2005 con l'identificazione dell'operatore pubblicitario, la Faib Confesercenti, Fenica Cisl e Figisc Confcommercio (Federazioni di categoria dei gestori degli impianti autostradali di carburanti), in qualità di Associazione di concorrenti, hanno segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/05, di un messaggio diffuso sul quotidiano nazionale "L'Unità" in data 29 novembre 2005 alla pagina 26 dalla società Conalec S.r.l. ed avente ad oggetto la promozione della vendita di carburanti della stazione di servizio sita presso l'ipermercato recante l'insegna "E.Leclerc/Conad" di Galliciano (LU), via Fondovalle.

Nella richiesta di intervento si lamenta che il citato messaggio, in ragione delle indicazioni in esso contenute, sarebbe idoneo ad indurre in errore i destinatari in relazione ai prezzi dei carburanti effettivamente praticati presso il distributore. In particolare, secondo i richiedenti, il messaggio segnalato, nell'indicare uno sconto sul carburante di 10 cent. al litro, rinvia ad entità e misure non percepibili e non commisurabili della grandezza base.

### **II. MESSAGGIO**

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è costituito da una pubblicità a pagina intera pubblicata sul quotidiano "L'Unità" del 29 novembre 2005, pag. 26 il quale è così intitolato: *"Succede a Galliciano"*. Sul lato sinistro della pagina, a caratteri cubitali in grassetto è scritto *"ABBASSARE IL PREZZO DELLA BENZINA SI PUO' "*. Ancora subito sotto, con caratteri più piccoli si legge *"Lo fa l'ipermercato che difende la tua spesa con il primo distributore di benzina che ti conviene"*. A destra della pagina, sotto il logo *"E.LECLERC – CONAD"* è raffigurata una pompa di benzina con a fianco un carrello della spesa. Nel riquadro riservato ai prezzi dei carburanti è scritto *"-10 centesimi al litro\*"* Il rinvio a tale asterisco, posto al lato destro della pagina, con caratteri più piccoli posizionati in verticale specifica: *"Raffronto su media giornaliera dei prezzi con servizio comunicati al M.A.P."*

### **III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI**

In data 12 gennaio 2006 è stato comunicato ai segnalanti e alla società Conalec S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che l'eventuale ingannevolezza e illiceità del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi artt. 19, 20 e 21, lettere a) e b), del citato Decreto Legislativo n. 206/05, con particolare riguardo alle caratteristiche dell'offerta ed al modo in cui viene calcolato lo sconto pubblicizzato, nonché alle modalità di presentazione dello stesso.

### **IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE**

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Conalec S.r.l. in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti: a) le modalità di sconto di 10 cent. al litro, specificando se lo stesso sia o meno già ricompreso nei prezzi esposti presso il distributore; b) il prezzo effettivamente praticato giornalmente presso la stazione di servizio in relazione alla media giornaliera dei prezzi con servizio comunicati al M.A.P.; c) la scelta commerciale del parametro di riferimento dei prezzi

con servizio; d) se e in che modalità sia esposta presso tale stazione di servizio cartellonistica relativa allo sconto pubblicizzato; e) le modalità di erogazione dei carburanti, precisando se viene offerta ai consumatori un servizio con personale addetto oppure un servizio di erogazione diverso (senza servizio, *self service, post pay*).

In data 17 gennaio 2006 è pervenuta una memoria della società Conalec S.r.l., con la quale veniva comunicata la cessazione della campagna pubblicitaria alla data dell'11 dicembre 2005.

Con successive memorie pervenute nelle date 18 gennaio e 27 febbraio 2006, l'operatore pubblicitario ha rappresentato quanto segue:

l'erogazione del carburante avviene con una duplice modalità di pagamento: durante l'orario di apertura degli impianti di distribuzione (dalle 07:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30), a libero servizio con pagamento all'uscita del piazzale nelle mani del personale addetto agli incassi dei corrispettivi secondo i consueti sistemi di pagamento (contante, carte di credito, bancomat), durante l'orario di chiusura mediante il *Self Service Pre-Pay*, in base al quale il consumatore provvede al pagamento, mediante apposite macchinette elettroniche collocate all'interno del piazzale dell'impianto di Gallicano, prima di procedere alla erogazione del carburante;

nonostante il *Self Service Post Pay* sia una modalità di erogazione di carburanti semi-assistita (ossia con intervento di personale pagato), il prezzo del carburante erogato secondo tale modalità è identico a quello del *Self Service Pre Pay*;

nel periodo di diffusione segnalato i prezzi del carburante esposti presso l'impianto erano portati a conoscenza dei consumatori già nell'importo inferiore di 10 centesimi di euro rispetto alla media giornaliera dei prezzi con servizio comunicati dalle compagnie petrolifere al Ministero delle Attività Produttive, in particolare nel periodo 29 novembre/10 dicembre 2005 il prezzo giornaliero della benzina in media, è stato inferiore di 10,8 centesimi di euro rispetto alla media giornaliera dei prezzi con servizio comunicati dalle compagnie petrolifere al Ministero delle Attività Produttive;

quotidianamente, veniva esposto presso l'impianto di Gallicano un apposito foglio informativo che metteva in evidenza il confronto tra la media giornaliera dei prezzi con servizio della benzina e del gasolio comunicati dalle compagnie petrolifere al Ministero delle Attività Produttive e i prezzi effettivi praticati per la benzina e per il gasolio dall'impianto in questione;

il parametro di raffronto utilizzato nel messaggio è oggettivo, consistendo in un dato ufficiale, la media giornaliera dei prezzi con servizio comunicati dalle compagnie petrolifere al Ministero delle Attività Produttive, rilevato e pubblicato, quindi, da un soggetto istituzionale;

lo stesso parametro è di facile accessibilità al consumatore, atteso che esso è quotidianamente pubblicato dal Ministero delle Attività Produttive ed è consultabile su Internet;

la commisurabilità rispetto alla grandezza base non può essere messa in discussione, in quanto si riferisce al medesimo bene (benzina o gasolio) e alla medesima quantità (litro), indicati nel messaggio quali oggetto di riduzione;

lo scopo del messaggio è di segnalare ai consumatori la presenza di un nuovo operatore sul mercato disposto ad abbassare spontaneamente il prezzo della benzina;

i prezzi applicati dall'impianto erano e sono effettivamente più bassi di quelli praticati dagli altri operatori;

la scelta dell'operatore pubblicitario di fare riferimento alla media giornaliera dei prezzi con servizio è stata dettata dal fatto che l'82% degli impianti di distribuzione in Italia erogano carburante con la sola modalità del servizio, mentre solo nel restante 18% degli impianti è presente la modalità *Self service*, mentre nella provincia di Lucca, in cui è collocato l'impianto in questione, soltanto l'1,9% degli impianti svolge la propria attività con la modalità *Self Service Post Pay*, in altre parole 8 volte su 10 il consumatore trova la modalità servito e, dunque, il prezzo della benzina comunemente inteso è quello del servizio;

gli stessi gestori tradizionali sono soliti evidenziare la riduzione del prezzo dei carburanti erogati con modalità senza servizio;

inoltre, i prezzi riferiti al *Self Service* variano a seconda che si tratti di modalità *Pre-pay o Post-pay*, diurna o notturna, dando luogo alla possibilità di ingenerare confusione nel consumatore.

Alle memorie l'operatore ha allegato la seguente documentazione: 1) tabella di confronto prezzi benzina distributore di Gallicano vs prezzi comunicati al M.A.P; 2) trascrizione *spot* radiofonico della stessa campagna; 3) piano Conalec S.r.l. per la riapertura Ipermercato Gallicano; 4) foglio informativo esposto il 1 dicembre 2005; 5) informazioni sulle rilevazioni effettuate dalla *Cabina di monitoraggio prodotti petroliferi*; 6) tabella confronto prezzi distributore di Gallicano vs media Istat-M.A.P. nella regione Toscana; 7) indagine conoscitiva rete distribuzione carburanti Febbraio 2003; 8) comunicato stampa di alcune associazioni di consumatori del 30 novembre 2005.

In data 5 aprile 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

## V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso attraverso a mezzo stampa, in data 3 maggio 2006 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.

Con parere pervenuto in data 1 giugno 2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:

L'operatore eroga il carburante in modalità Self- Service, e dunque non è coerente il raffronto con la media giornaliera dei prezzi con servizio comunicati dalle compagnie petrolifere al Ministero delle Attività Produttive;

la nota verticale richiamata dall'asterisco non risulta di agevole lettura e di immediata percezione, costituendo il servizio di pubblicazione su Internet della media giornaliera dei prezzi con servizio comunicati dalle compagnie petrolifere al Ministero delle Attività Produttive poco fruito dal grande pubblico dei consumatori che viene a conoscenza dei prezzi dei carburanti attraverso la cartellonistica posta presso gli impianti di distribuzione;

pertanto il messaggio pubblicitario diffuso sul quotidiano nazionale L'Unità del 29 novembre 2005, alla pagina 26, relativo alla promozione di un impianto per la distribuzione di carburanti sito presso l'ipermercato E.Leclerc/Conad di Galliciano, risulta idoneo ad indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei servizi offerti, lasciando intendere, contrariamente al vero, che i prezzi del carburante siano inferiori a quelli applicati da altri operatori alla medesime condizioni di prestazioni del servizio, e, a causa della sua ingannevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, con pericolo di danno anche per i concorrenti, inducendoli all'acquisto del suddetto servizio in luogo di altri in base a caratteristiche inesistenti.

## VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Preliminarmente, occorre innanzitutto evidenziare che qualora, come nel caso di specie, un messaggio abbia ad oggetto o comunque si riferisca ad un elemento che risulta estremamente rilevante nella scelta di acquisto dei consumatori, quale è il prezzo, risulta imprescindibile che le indicazioni contenute nel messaggio stesso siano tali da porre il consumatore in condizione di avere chiara e immediata contezza di tale elemento.

Il messaggio segnalato riguardante la pubblicizzazione di uno "sconto" sui carburanti non risponde a tali criterio ed è idoneo ad indurre in errore i destinatari in relazione ai prezzi dei prodotti petroliferi praticati presso il distributore, e tanto per le ragioni che seguono.

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento utilizza l'espressione: *"-10 centesimi al litro\*"* volta a comunicare l'applicazione di una riduzione di prezzo, non indicando tuttavia in modo chiaro la grandezza base alla quale detta riduzione deve essere applicata.

Questa lacuna non appare sanata dalla precisazione dell'asterisco posto con una nota sul lato destro della pagina con caratteri molto ridotti tali da non consentirne un'agevole lettura e l'immediata percezione, costituendo il servizio di pubblicazione su Internet della media giornaliera dei prezzi con servizio comunicati dalle compagnie petrolifere al Ministero delle Attività Produttive poco fruito dal grande pubblico dei consumatori che viene a conoscenza dei prezzi dei carburanti attraverso la cartellonistica posta presso gli impianti di distribuzione; inoltre, anche se l'operatore ha stimato che i suoi potenziali consumatori abbiano agevole accesso al sito del Ministero, una volta indirizzati a tale fonte di informazione li avrebbe dovuti correttamente indirizzare sui prezzi senza servizio, alla cui categoria appartengono i servizi offerti dallo stesso. Inoltre, quanto al contenuto, tale asterisco, posto al lato destro della pagina, riporta l'indicazione: *"Raffronto su media giornaliera dei prezzi con servizio comunicati al M.A.P."*.

Tale indicazione riportata nella frase aggiuntiva richiamata, ossia il "raffronto su media giornaliera dei prezzi con servizio comunicati al M.A.P." non risulta comunque utile per chiarire la grandezza base di riferimento, e non è altrimenti conoscibile dal consumatore.

L'indicazione di uno "sconto" riferito ad un prezzo base non conoscibile nel suo ammontare non può che generare confusione nel consumatore, rispetto al reale contenuto dell'offerta che gli viene proposta<sup>1</sup>.

Ne discende che l'utilizzazione di espressioni come *"-10 centesimi al litro\*"* volta a comunicare l'applicazione di riduzioni di prezzo, non possa che risultare ingannevole ove non accompagnata dall'indicazione chiara ed esplicita della natura e della misura della grandezza base cui la riduzione si riferisce.

Dalle risultanze istruttorie è inoltre emerso, come evidenziato peraltro dallo stesso operatore pubblicitario nelle proprie memorie difensive, che negli orari di apertura il personale presente sia solo impegnato ad

incassare il corrispettivo per il carburante erogato, carburante che viene distribuito presso la stazione di servizio con insegna "E.Leclerc/Conad" solo in modalità Self Service. Pertanto, poiché i servizi offerti dall'impianto di distribuzione in esame, appartengono alla categoria dei prezzi senza servizio, appare ingannevole il raffronto citato nel predetto asterisco in quanto prospetta come parametro di confronto dei prezzi la media giornaliera dei prezzi "con servizio" comunicati dalle compagnie petrolifere al Ministero delle Attività Produttive (M.A.P.), che risulta naturalmente più alta rispetto alle medie dei prezzi Self Service. Pertanto, sulla base delle precedenti considerazioni, il messaggio risulta idoneo ad indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche del servizio offerto, lasciando intendere, contrariamente al vero, che i prezzi del carburante siano inferiori a quelli applicati da altri operatori alle stesse condizioni e, dunque, suscettibili di pregiudicare il comportamento economico.

## VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

Nella fattispecie in esame, per quanto concerne la gravità della violazione, si tiene conto dell'importanza dell'operatore, della capacità di penetrazione del mezzo di diffusione utilizzato rappresentato da un solo quotidiano a tiratura regionale, suscettibile di aver raggiunto un numero contenuto di consumatori.

Per quanto riguarda, poi, la durata della violazione, il messaggio denunciato risulta diffuso per un periodo alquanto contenuto, pari a circa dieci giorni.

Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare alla società Conalec S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 8.100 € (ottomilacento euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche del servizio offerto, potendo, per tale motivo, pregiudicare il comportamento economico degli stessi;

### DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Conalec S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 19, 20, 21, del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

b) che, per tale comportamento, sia irrogata alla società Conalec S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 8.100 € (ottomilacento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

---

<sup>1</sup> [ Cfr., in questo senso, TAR Lazio, I, 16 gennaio 2002, ESSO Italiana S.r.l./Autorità garante della Concorrenza e del

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Fabio Cintioli*

IL PRESIDENTE  
*Antonio Catricalà*

---